

CREDITO GARANTITO E SALVAGUARDIA CONCERTATA DELL'OCCUPAZIONE

AGI
Avvocati Giuslavoristi Italiani
Sezione Campania



**Sergio
Di Meo**

ART. 1 COMMA 2 LETTERA L D.L. 23/2020
“L'IMPRESA CHE BENEFICIA DELLA
GARANZIA ASSUME L'IMPEGNO A GESTIRE
I LIVELLI OCCUPAZIONALI ATTRAVERSO
ACCORDI SINDACALI”

COVID-19 FASE 2

PRESENTAZIONE PDF

*Dott. Sergio Di Meo
Presidente Commissione Lavoro
ODCEC Tribunale Napoli Nord*

Art. 1 Comma 2 lettera l D.L. 23/2020 “ L’ Impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. “

Criticità

- **Il mancato rispetto di tale impegno può costituire , oltre che causa di revoca della garanzia circa il prestito , motivo di annullamento del o dei licenziamenti . Di fatto tale limitazione potrebbe essere vista come un impedimento al datore di lavoro ad esercitare attività d’impresa così come prevede l’art. 41 della Costituzione (L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrastoetc);**
- **Passaggio attraverso la valutazione dei sindacati anche per una rimodulazione degli orari lavorativi per far fronte alle nuove condizioni generate dal Coronavirus (passaggio da full time a part time) ,**
- **Mancata specifica della norma circa i contratti a termine per comprendere se l’accordo sindacale sia richiesto anche per questa categoria di lavoratori ,**
- **Mancata specifica della norma circa la durata della stessa in quanto non è stata indicata alcuna scadenza .**
- **Mancata specifica della norma per i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.**
- **Applicabilità complessa per le aziende più piccole con meno di 15 dipendenti meno abituate a gestire il personale tramite le OO.SS.**

Riflessioni

- **Il giusto significato della norma dovrebbe riferirsi alla gestione delle eccedenze causate dalla riduzione di lavoro a causa del Coronavirus. Sarebbe giusto un accordo tra le parti sociali al fine di definire accordi che non prevarichino le prerogative datoriali ma dove si giunga , se si dovranno diminuire gli organici , a criteri applicativi condivisi.**
- **Sarebbe oltremodo opportuno per le aziende che hanno subito un drastico calo di commesse ma che hanno assolutamente bisogno di liquidità proseguire per almeno 6 mesi con gli AA.SS. previsti dalla normativa vigente in modo da scongiurare eventuali licenziamenti e perdere quindi il beneficio del finanziamento.**
- **Rimodulare la norma dando una scadenza alla stessa (biennale , correlata alla restituzione di parte del prestito , etc 9 e soprattutto specificare quali licenziamenti esulano da tale limitazione.**